



Decreto n° 023 / Pres.

Trieste, 7 febbraio 2018

Copia dell'originale firmato digitalmente.

oggetto:

REGOLAMENTO RECANTE CRITERI E MODALITÀ PER L'INDENNIZZO DEI DANNI ARRECATI DALLA FAUNA SELVATICA ALL'AGRICOLTURA, AL PATRIMONIO ZOOTECNICO, ALLE OPERE APPRONTATE SUI TERRENI COLTIVATI E A PASCOLO, AI VEICOLI E PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI PER LA CONSERVAZIONE E LA VALORIZZAZIONE DI BRESSANE E ROCCOLI, IN ATTUAZIONE DEGLI ARTICOLI 10, COMMA 1, LETTERE A), B), E) E 39, COMMA 1, LETTERA A BIS) DELLA LEGGE REGIONALE 06/2008.

Firmato da:

DEBORA SERRACCHIANI

in data 07/02/2018

Siglato da:

ERICA NIGRIS

in data 06/02/2018

GABRIELLA DI BLAS

in data 06/02/2018

Vista la legge 11 febbraio 1992, n. 157 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio);

Vista la legge regionale 11 marzo 2016, n. 3, (Norme di riordino delle funzioni delle Province in materia di vigilanza ambientale, forestale, ittica e venatoria, di ambiente, di caccia e pesca, di protezione civile, di edilizia scolastica, di istruzione e diritto allo studio, nonché di modifica di altre norme in materia di autonomie locali e di soggetti aggregatori della domanda) e, in particolare, l'articolo 28, comma 1, lettera a), punto 5) il quale ha modificato l'articolo 3 della legge regionale 6 marzo 2008, n. 6 (Disposizioni per la programmazione faunistica e per l'esercizio dell'attività venatoria) inserendo al comma 1 la lettera j decies), che affida alla Regione la gestione del "Fondo di miglioramento ambientale e per la copertura rischi" di cui all'articolo 10 della legge regionale n. 6/2008;

Vista la legge regionale 11 agosto 2016, n. 14, (Assestamento del bilancio per l'anno 2016 e del bilancio per gli anni 2016-2018 ai sensi della legge regionale 10 novembre 2015, n. 26), e, in particolare, l'articolo 2, comma 108, lettera a) che ha sostituito la lettera j decies) dell'articolo 3, comma 1, della legge regionale n. 6/2008 affidando alla Regione la competenza per la prevenzione e indennizzo dei danni arrecati dalla fauna selvatica, nonché concessione dei contributi di cui all'articolo 10 della legge regionale n.6/2008;

Vista la legge regionale n. 6/2008 e, in particolare, l'articolo 10, comma 1, lettera f), così come sostituito dall'articolo 2, comma 108, lettera b) della legge regionale n. 14/2016, ai sensi del quale e al fine di ridurre l'impatto della fauna selvatica sulle attività antropiche, di garantire la salvaguardia della fauna selvatica e di conservare e valorizzare il patrimonio storico-culturale del paesaggio, l'Amministrazione regionale è autorizzata, tra l'altro, a concedere contributi per le attività di gestione faunistico-ambientale delle Riserve di caccia e le iniziative di miglioramento ambientale attuate dalle Riserve di caccia intese a favorire l'insediamento, la salvaguardia e l'incremento della fauna selvatica;

Visto l'articolo 39, comma 1, della legge regionale n. 6/2008, ai sensi del quale viene disposto che con uno o più regolamenti sono disciplinati determinati aspetti applicativi di tale legge tra cui, così come previsto tra le fattispecie di cui alla lettera "a bis", i criteri e le modalità per l'indennizzo dei danni all'agricoltura ed ai veicoli e la concessione di contributi per la conservazione e la valorizzazione di bressane e roccoli di cui all'articolo 10, comma 1, della legge regionale n. 6/2008;

Visto il Documento di economia e finanza regionale (DEFR) 2017, approvato dal Consiglio regionale con deliberazione n. 47/2016 e aggiornato con deliberazione 14 dicembre 2016, n. 50, recante, tra gli obiettivi strategici e i principali risultati attesi, la predisposizione delle modifiche regolamentari conseguenti alle nuove competenze assunte in materia di gestione faunistico-venatoria;

Visto il testo del "Regolamento recante criteri e modalità per l'indennizzo dei danni arrecati dalla fauna selvatica all'agricoltura, al patrimonio zootecnico, alle opere approntate sui terreni coltivati e a pascolo, ai veicoli e per la concessione di contributi per la conservazione e la valorizzazione di bressane e roccoli, in attuazione degli articoli 10, comma 1, lettere a), b), e) e 39, comma 1, lettera a bis) della legge regionale 06/2008" e ritenuto di emanarlo;

Vista la legge regionale 20 marzo 2000 n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso) e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'articolo 42 dello Statuto speciale della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia;

Vista la legge regionale 18 giugno 2007, n. 17 (Determinazione della forma di governo della Regione Friuli-Venezia Giulia e del sistema elettorale regionale, ai sensi dell'articolo 12 dello Statuto di autonomia), con particolare riferimento all'articolo 14, comma 1, lettera r);

Su conforme deliberazione della Giunta regionale di data 19 gennaio 2018, n. 58;

Decreta

1. E' emanato il "Regolamento recante criteri e modalità per l'indennizzo dei danni arrecati dalla fauna selvatica all'agricoltura, al patrimonio zootecnico, alle opere approntate sui terreni coltivati e a pascolo, ai veicoli e per la concessione di contributi per la conservazione e la valorizzazione di bressane e roccoli, in attuazione degli articoli 10, comma 1, lettere a), b), e) e 39, comma 1, lettera a bis) della legge regionale 06/2008" nel testo allegato al presente decreto di cui costituisce parte integrante e sostanziale.

2. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione.

Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

- Avv. Debora Serracchiani -